

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 906

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BATTAFARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2001

—————

Norme per l’istituzione dell’albo professionale degli statistici

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge		
CAPO I - Oggetto della professione	»	20
CAPO II - Albo professionale degli statistici	»	24
CAPO III - Diritti e doveri dello statistico	»	28
CAPO IV - Consiglio dell'ordine	»	35
CAPO V - Consiglio nazionale degli statistici	»	39
CAPO VI - Assemblea degli iscritti - Elezioni - Ricorsi.	»	41
CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali	»	48

ONOREVOLI SENATORI. - Le scienze statistiche permettono la determinazione delle leggi tendenziali dei fenomeni e la conoscenza quantitativa delle interrelazioni tra loro esistenti. Ma il pericolo che si corre in questo campo - cui mediante questa legge s'intende porre rimedio - è che chiunque si dichiara «esperto», anche se non dispone della necessaria preparazione professionale.

Al giorno d'oggi la disciplina statistica trova applicazioni ampie ed articolate in ogni settore dell'attività umana. Dalle scienze naturali a quelle economiche e sociali, si può affermare che non vi è campo dove la statistica non porti il suo pregnante contributo per la conoscenza e l'analisi dei fenomeni, anche attraverso l'utilizzo di sofisticati mezzi elettronici e dei relativi programmi informatici che la tecnica ha reso oggi ampiamente disponibili.

La riforma universitaria «3 + 2» (si veda il regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509) prevede una laurea triennale in statistica e altre cinque lauree specialistiche settoriali per cui si ritiene necessaria l'istituzione dell'ordinamento della loro professione, esistendo dal 1930 l'esame di Stato per le discipline statistiche, che è tutt'ora in vigore.

Il riconoscimento giuridico della professione di statistico serve anche come garanzia del cliente cittadino, ente o impresa, ed è necessario per non mettere fuori mercato gli statistici, specialmente le nuove leve, i quali si vedono scavalcati da altro genere di professionisti che entrano nell'ambito del trattamento dei dati statistici facendo solo uso di tecniche informatiche. Il riconoscimento risulta necessario anche perchè, sulla base di dati non corretti o poco attendibili sui vari fenomeni, spesso si effettuano valutazioni o

si prendono decisioni che, soprattutto nella pubblica amministrazione, possono portare a pesanti conseguenze per la collettività.

Pertanto si pone la necessità che la legge individui i professionisti qualificati e deputati all'attività statistica e ne disciplini, con adeguata normativa, l'attività specifica, atta a garantire e a tutelare gli interessi della società.

I fatti relativi ai censimenti ancora in corso denotano uno dei motivi per i quali è indispensabile una rapida approvazione del presente disegno di legge, in quanto è necessario che lo Stato italiano dia corpo e consistenza agli uffici di statistica, istituiti presso tutti gli enti pubblici, in particolare presso tutti gli enti locali, e che sono un indispensabile supporto tecnico alla loro attività amministrativa - gestionale - decisionale, affidandone la direzione al professionista statistico. Il regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, relativo alle «Norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche», convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, prevede che per dirigere un ufficio di statistica di un ente pubblico occorra aver sostenuto uno specifico esame di Stato. Dette norme sono disattese anche se ancora in vigore e si applicano anche al Sistema statistico nazionale - SISTAN, istituito in base al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il SISTAN, istituito in base all'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha previsto la riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche mediante il successivo citato decreto legislativo n. 322 del 1989, hanno previsto la costituzione di uffici di statistica a livello decentrato nella pubblica amministrazione (regioni, province, aziende sanitarie locali, Camere di commercio, prefetture, comuni), unitamente alla riforma dell'ISTAT, che da centrale è diven-

tato nazionale, istituendo suoi uffici presso tutte le regioni. Ed anche il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 73, comma 2, ha fatto salve le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio di professioni per le quali sono richieste, tra l'altro, specifiche abilitazioni, che non sono ancora previste per gli statistici (tale disposizione è ora contenuta nell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

L'albo degli statistici sarebbe necessario anche per i tribunali che hanno necessità che vi sia un perito statistico, professionista qualificato in questo campo di attività. In carenza di un albo professionale per gli statistici, molte Camere di commercio hanno richiesto ed ottenuto l'istituzione di specifici elenchi di esperti di statistica, mediante decreti ministeriali a firma congiunta dei Ministri della giustizia e delle attività produttive.

È utile aggiungere altre considerazioni sull'argomento, a maggior sostegno del presente disegno di legge. Un valido motivo è determinato dalla stessa natura di tale professione quale oggi viene di fatto praticata. La professione di statistico, con il progredire della scienza che ne costituisce la matrice e con l'istituzione delle nuove lauree previste nella riforma «3 + 2», risulta caratterizzata da un contenuto di alta specializzazione che esige un impiego sempre più accentuato della preparazione e della responsabilità del professionista.

Il linguaggio scientifico definisce la statistica «metodologia per l'osservazione e l'interpretazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisici, economici e sociali» e all'atto della sua applicazione si presenta come uno strumento d'analisi della realtà in movimento. Essa ha anche un significato etimologico di scienza dello Stato. Il professionista specialista che dovrà utilizzarla dovrà farlo con il duplice criterio dell'aderenza alla realtà ed alla massima efficienza in funzione dei problemi che si affrontano nella ricerca.

Le unità da osservare, i caratteri da rilevare, i procedimenti da impiegare per la loro elaborazione, dovranno essere costantemente presenti nel ricercatore statistico, così come le finalità della ricerca, la rigorosa e cosciente scelta delle metodologie più appropriate: esse, quindi, impegnano non solo tutta la sua scienza ed esperienza, ma anche tutta la sua responsabilità. Risposte difformi e persino contrastanti possono derivare anche da una limitata correzione del piano di rilevazione o dei procedimenti metodologici per l'analisi e la sintesi dei risultati. È da considerare inoltre che codesta duttilità funzionale dello strumento statistico non si manifesta soltanto nelle ricerche di ampie dimensioni, in quanto essa si accentua proprio nelle ricerche di dimensioni limitate - le più diffuse - nelle quali è sottoposto ad osservazioni un ridotto numero di casi. Pertanto, l'utilizzo esplicito od implicito della tecnica campionaria colloca subito i problemi di metodo e d'interpretazione dei risultati ad un livello di analisi critica estremamente impegnativo, che coinvolge sia la cultura e la formazione scientifica del ricercatore, sia la sua responsabilità professionale.

Lo statistico che progetta o dirige la ricerca, e quindi assume un accentuato carattere fiduciario nei confronti del committente, attende quell'opportuno intervento legislativo che non solo definisce il grado di cultura e di formazione specifica necessari per l'esercizio della professione di statistico, ma anche che stabilisce un'appropriata deontologia professionale per l'esercizio di tale attività. E questo è quanto prevede il presente disegno di legge.

Le scienze statistiche possono essere suddivise in due settori. Il primo tratta della statistica descrittiva, che è quella che viene comunemente usata e riguarda la raccolta e l'analisi dei dati, loro aggregazione, loro rappresentazione in forma tabellare e grafica e l'uso di indici, medie, frequenze, scarti, quartini e dispersione. La parte più complessa riguarda la statistica inferenziale, ossia

le tecniche statistiche applicate alla ricerca sperimentale, o a quella di previsione, in ogni campo di attività, ossia agricolo, medico, farmacologico, economico, sociale, finanziario. La disciplina giuridica della professione di statistico, con l'istituzione dell'ordine professionale e del relativo albo, nasce da una esigenza di tutela degli utilizzatori dei risultati delle indagini statistiche, siano essi enti pubblici o privati. Inoltre la disciplina giuridica è necessaria per la connessione della metodologia statistica, che è il supporto scientifico della professione di statistico. Una statistica demografica che innesta strumentalmente la metodologia statistica alle analisi demografiche; una statistica sociale che realizza il medesimo innesto strumentale alle analisi della ricerca sociale; una statistica sanitaria che nello stesso modo coordina la metodologia statistica con gli accorgimenti delle scienze e delle materie sanitarie; e così, analogamente, una statistica economica, una statistica finanziaria e fiscale, una statistica monetaria e bancaria, ed altre numerose consimili, da tempo definite nelle loro specifiche applicazioni. Altre applicazioni di nuova formazione, sia nel campo delle scienze umane, come l'urbanistica e l'ecologia, sia nel campo della programmazione economica, come la disciplina relativa ai flussi del traffico, hanno assunto un'importanza crescente.

Senza il riconoscimento della professione di statistico, quando la collaborazione si svolge nel campo interprofessionale, si determina subito una condizione di disparità tra i ricercatori, perchè mentre alcuni tra loro esercitano una professione legalmente riconosciuta e disciplinata, la professione dello statistico si presenta invece priva di una definizione accolta dalle leggi.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, stabilisce la ricerca statistica nello specifico comparto della ricerca e questo fatto non deve essere dimenticato.

L'attività di una professione, già riconosciuta legalmente specie sotto il profilo fiscale, e quindi la nascita effettiva di una nuova branca professionale, si verifica in concreto mediante semplici integrazioni delle norme sugli esami di Stato, emanate con decreto ministeriale e senza un intervento diretto del Parlamento.

Lo statistico non ha un regolamento professionale, anche se nella bozza di regolamento di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, articolo 1, comma 18, come modificata dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono previste norme anche per il nuovo esame di Stato per le discipline statistiche che entreranno in vigore in base alla riforma dei corsi universitari.

Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, ha previsto per il settore statistico:

a) laurea triennale, nella classe n. 37 - scienze statistiche, che denota gli statistici definiti *junior*, i quali «svolgeranno attività professionali nel campo dell'apprendimento e della diffusione della conoscenza statistica, con autonomia e responsabilità; potranno inserirsi come esperti qualificati, in grado di produrre e gestire l'informazione qualitativa e quantitativa».

Mentre il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001 ha istituito tre classi di lauree specialistiche, da conseguire in un successivo biennio, quindi quinquennali e che definisce gli statistici *senior*;

b) statistica demografica e sociale, classe 90/S, i cui laureati «... potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in uffici studi e programmazione della pubblica amministrazione e degli enti locali, riguardanti in particolare problemi di popolazione e di servizi sociali e delle aziende sanitarie; di esperti - consulenti per indagini ed analisi statistiche nel campo demografico e socio-sa-

nitario, in particolare per le previsioni di popolazione e di specifici settori o gruppi della stessa (quali occupati, studenti, pensionati, malati eccetera)»;

c) statistica economica, finanziaria e attuariale, classe 91/S, i cui laureati «...potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in uffici studi e programmazione sia di imprese private che di unità della pubblica amministrazione e degli enti locali, riguardanti in particolare problemi di natura economica, finanziaria e assicurativa e svolgeranno inoltre funzioni di esperti, consulenti per indagini statistiche nel campo economico, finanziario, attuariale e previdenziale»;

d) statistica per la ricerca sperimentale, classe 92/S, i cui laureati «sono in grado di impostare processi di rilevazione e di analisi dei dati attraverso i quali pervenire alla costruzione di modelli atti a spiegare i fenomeni oggetto di studio, individuare e valutare l'importanza delle variabili o fattori rilevanti, simulare i comportamenti ed offrire soluzioni rendendo evidenti i livelli di rischio connessi alle soluzioni prospettate».

Per l'esame di Stato, rispettivamente per la laurea in scienze statistiche e per le lauree specialistiche, sono previste due specifiche prove scritte ed orali.

Nella professionalità degli statistici aumenta la frequenza dei casi in cui lo statistico viene chiamato a collaborare con altri tecnici professionisti che esercitano attività riconosciute e disciplinate per legge; in questi casi è utile che l'apporto specifico dello statistico sia espresso anche in una condizione di pieno riconoscimento professionale.

Non esiste altro mezzo, per eliminare tale anomalia della legislazione professionale, che quello proposto con il presente disegno di legge, che tende a dare allo statistico quel ruolo di «professionalità legalmente riconosciuta» che, in grande maggioranza, hanno già ottenuto i tecnici e i professionisti con i quali è chiamato a collaborare.

Tre sono i motivi che consigliano l'urgente intervento del legislatore per il riconoscimento e la disciplina della professione di statistico:

- uno ha origine dalla necessità di tutelare i diritti e gli interessi legittimi di coloro, enti o persone fisiche, che utilizzano le prestazioni professionali dello statistico e, più in generale, i diritti e gli interessi della collettività;

- un altro nasce dalla necessità giuridica e funzionale di porre il laureato in scienze statistiche nelle stesse condizioni d'identificazione legale della sua attività professionale, nelle quali si trovano, già da molto tempo, gli altri professionisti con i quali lo statistico deve generalmente collaborare;

- un terzo è dato dal fatto che solo gli uffici di statistica previsti dal SISTAN ha bisogno di almeno 100.000 posti di lavoro nello specifico settore, tra statistici e loro assistenti.

Al momento sul mercato esistono 18.000 statistici operativi e circa 1.000 escono annualmente dalle varie facoltà di statistica, a fronte di 8.100 comuni, 103 province, Camere di commercio e prefetture; quindi 20 regioni e tutti i ministeri, ASL, ed altri enti pubblici. L'istituzione di un ordine professionale potrebbe incrementare il numero delle nuove leve. Il presente disegno di legge favorisce l'attività dello statistico, il suo «riconoscimento», la «definizione» del contenuto e la «professionalizzazione» dell'attività stessa: quindi non si tratta solo di istituire una protezione per legge a favore di una categoria professionale.

L'ordine degli statistici e la formazione del relativo albo professionale costituiscono una indispensabile garanzia per tutti coloro che intendano affidare, nel settore privato, indagini statistiche a professionisti qualificati ed, inoltre, sottoposti alla disciplina professionale che l'appartenenza all'ordine impone. Inoltre nel settore pubblico si avrebbe la garanzia di una professionalità specifica di chi

opera negli uffici di statistica, specie per certificare i dati statistici raccolti e presentati in annuari, bollettini, o utilizzati per ulteriori analisi.

La verifica della dimensione del problema prospettato si ottiene illustrando diffusamente le crescenti applicazioni della statistica e la vastità, la numerosità e la frequenza delle applicazioni.

Occorre, pertanto, ricordare anzitutto che ormai qualsiasi decisione di rilievo riguardante la condotta individuale, sociale o normativa esige il supporto conoscitivo della documentazione statistica. Le decisioni di rilievo prive di una convincente documentazione statistica, ancorchè appoggiate da altre valide considerazioni, non sono ritenute, generalmente, obiettivamente documentate: «*No statistics, no policy*», dicono gli anglosassoni.

La statistica ha acquisito negli ultimi anni un ruolo sempre più ampio nella struttura delle organizzazioni, sia private sia pubbliche e, in chiave descrittiva, si sta sviluppando, anche nel settore dei servizi pubblici, una cultura statistica che basa la programmazione e i processi decisionali sulla conoscenza razionale delle relazioni esistenti.

In termini quantitativi l'uso della statistica è dato dallo sviluppo crescente delle scuole di formazione statistica. Quindi vi è un crescente interesse dei giovani verso questa professione.

Inoltre l'insegnamento della statistica a livello universitario ha avuto inizio in Italia, fin dai primi anni dell'unità nazionale, nelle facoltà di giurisprudenza, nei cui ordinamenti ha conservato per lungo tempo il ruolo d'insegnamento fondamentale. Esso è stato poi largamente ampliato e frazionato in molteplici insegnamenti (statistica metodologica, statistica matematica), ed integrato con numerose discipline applicative, negli istituti superiori d'economia e commercio, trasformati in seguito in facoltà e, successivamente, ancora nelle facoltà di scienze politiche e sociali.

Il carattere di disciplina specializzata della statistica inizia nel 1926, con la fondazione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma. Con essa la scuola di statistica che ha iniziato in Italia a conferire diplomi universitari biennali, post laurea, in statistica.

Nel 1936 inizia il conferimento delle lauree in scienze statistiche, nelle specializzazioni in attuariali e demografiche ottenibili in due bienni, diploma di statistica e laurea, in essere fino al 1962, anno dal quale iniziano direttamente i quadrienni. Infatti nell'università di Roma, nel 1936, viene stabilita la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali, sorta con la fusione di due scuole: scuola di scienze statistiche ed attuariali e scuola di statistica.

Lo statistico in Italia ha avuto una formazione che risultava impostata fin dall'apparizione della prima laurea in scienze statistiche, su una duplice preparazione e in altre parole su una preparazione matematica e metodologica di base, comune a tutte le applicazioni, e su una preparazione specifica e specialistica orientata verso una particolare applicazione della statistica.

L'ordine degli studi universitari di uno statistico rifletteva, fin dalla sua prima impostazione, quel carattere strumentale della statistica nei confronti di tutte le scienze positive, che da molti anni era stato messo autorevolmente in luce in sede dottrinale.

La struttura della nuova facoltà e dei suoi insegnamenti ha segnato un rinnovamento profondo non solo nel campo specifico dell'organizzazione didattica, ma soprattutto nella nuova impostazione scientifico-professionale della preparazione e della formazione degli statistici. Infatti, la facoltà è stata fin dall'inizio organizzata per rilasciare tre titoli di studio e cioè, un diploma di statistica dopo un solo biennio di studi e dopo un quadriennio, non una sola laurea ma due diverse lauree, e cioè una laurea in scienze statistiche ed attuariali ed una laurea in scienze statistiche e demografiche assolutamente nuova.

L'istituzione di tale nuova laurea in scienze statistiche ha rappresentato una importante innovazione didattica - scientifica e professionale ed ha segnato l'inizio di un'autentica apertura verso ampie applicazioni della statistica alle moderne ramificazioni della scienza sociale ed anche alle prestazioni di servizi professionali inerenti a nuovi problemi della società moderna.

Nel 1962 si attua una riforma della facoltà con l'istituzione di due corsi di laurea quadriennali completamente distinti quello per gli statistici attuariali e quello per gli statistici demografi e quindi con l'eliminazione del primo biennio propedeutico comune.

Da questa riforma inizia un ulteriore slancio all'apertura di nuovi corsi di laurea nelle scienze statistiche. Le scuole di statistica delle università di Padova, Bologna e Palermo, riformano il loro ordine degli studi e si avviano, in gran parte, verso l'istituzione di corsi di laurea o addirittura si trasformano in facoltà.

Le lauree in scienze statistiche sono rilasciate anche da altre università come a Bologna e Bari e Palermo presso la facoltà di economia e commercio e a Siena presso la facoltà di scienze economiche e bancarie.

I corsi di laurea riconosciuti, prima delle nuove norme dette «3 + 2», sono quindi:

1. laurea in scienze statistiche ed attuariali;
2. laurea in scienze statistiche e demografiche;
3. laurea in scienze statistiche ed economiche.

Queste tre lauree sono state ottenute mediante corsi effettuati, ma non tutti e tre contemporaneamente, presso le università di Milano, Bologna, Padova, Trieste, Firenze, Siena, Roma, Benevento, Bari, Cosenza, Messina e Palermo.

Vi sono stati, inoltre, i diplomi in statistica che venivano rilasciati dopo un corso di studi biennale nelle facoltà o scuola di statistica

con struttura autonoma, che erano quelle di Bari, Bologna, Firenze, Roma, Messina, Milano università statale, Milano università Sacro Cuore, Trieste, Teramo-Chieti.

Il diploma di statistica ha avuto una specifica giustificazione, perchè aveva una propria valenza professionale. Dal 1995 il diploma biennale è stato sostituito da tre diplomi triennali in: 1) Statistica, 2) Statistica e informatica per la pubblica amministrazione, 3) Statistica e informatica per la gestione delle imprese.

Pertanto l'evoluzione subita negli anni recenti dall'insegnamento delle discipline statistiche è comprovata dal fatto che numerosi corsi di specializzazione o di perfezionamento, o dottorati di ricerca, sono stati istituiti presso alcune università per fornire una preparazione specifica in determinati settori. Si tratta dei corsi di specializzazione in statistica sociale, in ricerca operativa, in statistica sanitaria e del corso di perfezionamento in applicazioni informatiche ed elettroniche, istituiti presso la facoltà di scienze statistiche di Roma, nonché della Scuola di perfezionamento in statistica, calcolo delle probabilità e scienze attuariali presso l'università di Bocconi di Milano e la Scuola di perfezionamento in scienze attuariali presso la facoltà di economia e commercio di Torino.

Nella normativa dell'Unione europea, per la professione di statistico non vi è una direttiva specifica, essa quindi rientra nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1998.

Presso le varie università sono stati approvati corsi di laurea in scienze statistiche triennali e nuove specializzazioni biennali presso le stesse università sopra menzionate.

Le nuove lauree ed i dottorati di ricerca che si conseguiranno nel campo statistico sono:

1. scienze statistiche, laurea triennale nella classe n. 37;

2. lauree specialistiche, da conseguire in un successivo biennio quindi quinquennali:

Statistica demografica e sociale, classe 90/S;

Statistica economica, finanziaria e attuariale, classe 91/S;

Statistica per la ricerca sperimentale, classe 92/S;

3. dottorati di ricerca sono in:

Statistica;

Statistica applicata;

Statistica applicata alle scienze economiche e sociali;

Statistica applicata al territorio;

Statistica Biomedica;

Statistica computazionale e applicazioni;

Statistica e risorse ambientali;

Statistica matematica;

Statistica medica e metodologia epidemiologica;

Statistica metodologica;

Statistica sanitaria e biometria.

Ecco, in ordine alfabetico, le università presso le quali verranno conseguite tutte o alcune di dette lauree o alcuni dottorati di ricerca, sono quelle di Bari, Benevento, Bologna, Cosenza, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Roma, Siena, Teramo, Trento, Trieste.

Tra gli organismi scientifici e professionali, di più antica data, che affrontano quotidianamente l'oneroso problema degli studi per il progresso della conoscenza, del lavoro in campo statistico e quello dell'aggiornamento professionale rientrano:

l'ISTAT;

la Società italiana di statistica-SIS;

la Società italiana di economia, demografia e statistica;

l'istituto italiano degli attuari;

il Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione - CISPP.

L'Associazione Nazionale Statistici - ANASTAT, sorta come Associazione nazionale fra laureati in scienze statistiche, è stata fondata presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma nel 1953 e nel marzo 1987 si è data un nuovo statuto, che è stato modificato il 30 aprile 1998 per permettere la costituzione di Associazioni ANASTAT territoriali. Essa ha fra gli scopi quello di curare i rapporti tra i laureati ed i docenti delle facoltà di provenienza, nonchè quello di curare l'inserimento professionale dei suoi iscritti attraverso una politica di informazione e di sollecitazione delle autorità pubbliche e delle amministrazioni private potenzialmente sensibili alla utilizzazione di questi nuovi tecnici. Inoltre, ANASTAT svolge un'attività di formazione e aggiornamento sulla problematica della categoria e ne cura gli interessi.

L'espansione delle applicazioni della statistica è crescente, quindi la disciplina giuridica della professione di statistico va considerata come una questione di pubblico interesse. Si tratta di una professione che deve svolgersi nel quadro di rigorosi principi deontologici, in quanto chi dirige o progetta un'indagine deve rispondere non solo della veridicità dei dati, ma anche della coerenza delle deduzioni con le ipotesi assunte e con le stime e le valutazioni di cui occorre di solito servirsi nelle ricerche statistiche. Pertanto il ricercatore statistico professionista deve essere non solo un competente, ma anche un «garante» del buon uso di una metodologia che può prestarsi ad alterazioni arbitrarie dei risultati. S'impone quindi l'intervento del legislatore per l'emanazione di quelle nomine con le quali si è provveduto, in analoghi casi, alla disciplina giuridica delle professioni.

Il SISTAN deve coordinare tutti gli uffici di statistica costituiti presso gli enti pubblici ed il relativo Programma statistico nazionale, per cui occorre tener presente nella normativa, in fase di approvazione governativa, per la definizione dei nuovi esami di Stato

per le discipline statistiche, come già avvenuto per le professioni regolamentate in base al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è previsto che gli statistici siano preposti agli uffici di statistica degli enti pubblici, come già previsto nel regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, relativo alle «Norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche», convertito nella legge 18 dicembre 1930 n. 1748, e che spetti a loro la certificazione dei dati statistici per la stampa, ossia che vengono resi pubblici, mediante annuari, bollettini, o per ulteriori elaborazioni.

Onorevoli colleghi, dai motivi esposti, ispirati a rigorosa professionalità, si è ritenuto opportuno presentare alla vostra attenzione, il disegno di legge per l'ordinamento della professione di statistico.

Sono sette i capi che definiscono l'insieme normativo della presente legge:

- Capo I: Oggetto della professione;
- Capo II: Albo degli statistici;
- Capo III: Diritti e doveri dello statistico;
- Capo IV: Consiglio dell'ordine;
- Capo V: Consiglio nazionale degli statistici;
- Capo VI: Assemblea degli iscritti - elezioni - ricorsi;
- Capo VII: Disposizioni transitorie e finali.

CAPO I. - *Oggetto della professione*

L'articolo 1 definisce le sezioni A e B dell'albo degli statistici. Gli iscritti alla sezione A hanno il titolo di statistico specialista e gli iscritti alla sezione B il titolo di statistico *junior*, avendo, rispettivamente, conseguito una delle lauree specialistiche quinquennali e la laurea triennale in scienze statistiche, i quali abbiano nel contempo superato il rispettivo esame di Stato per l'abilitazione professionale. L'esercizio della professione è, poi, subordinato all'iscrizione all'albo degli statistici.

L'oggetto della professione è definito nell'articolo 2 che consta di quattro parti. La prima chiarisce che formano oggetto dell'attività professionale degli statistici le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione ed interpretazione dei dati nonché all'impostazione di studi e ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura.

Sono fatte salve le competenze esclusive di altri ordinamenti professionali, pur non essendo espressamente richiamate nel testo del disegno di legge. Ad esempio è possibile la sovrapposizione di competenze di analisi statistico-attuariali che vengono fatte con tecnica statistica, ma che sono utilizzate ai fini dell'approntamento dei bilanci tecnici degli istituti assicurativi di competenza esclusiva degli iscritti all'ordine degli attuari. Allo stesso tempo non rientrano nel settore di competenza degli statistici la raccolta e la elaborazione dei dati contabili che le aziende sono tenute ad effettuare per i bilanci ed ai fini fiscali e tributari, di pertinenza, questi, dei commercialisti e dei periti commerciali, ma sono di competenza degli statistici quelle operazioni effettuate su dati aziendali (produzione, giacenze, vendite, per genere, territorio, rappresentanze) che possono portare alla conoscenza della posizione aziendale sul mercato, ovvero quelle indagini comunemente note come ricerche di mercato condotte con le tecniche campionarie tendenti a dare allo *staff* dirigenziale di un'azienda la base conoscitiva per una programmazione della propria produzione o per l'introduzione di nuovi prodotti.

Sono riportate nella seconda parte dell'articolo 2, in via generica, le fasi di intervento dello statistico che vanno da quella iniziale di ideazione e progettazione di uno studio o ricerca, a quella comprendente tutte le operazioni per l'esecuzione del lavoro, per arrivare a quella finale relativa alla tabulazione dei dati, all'integrazione, comparazione ed interpolazione per l'eliminazione delle imperfezioni del materiale e all'analisi metodo-

logica mediante scelta di opportuni parametri statistici.

Il lavoro dello statistico si deve considerare concluso con le elaborazioni e descrizioni metodologiche sull'indagine svolta senza entrare nel merito delle competenze del settore in cui l'analisi è stata effettuata e senza, soprattutto, dover esprimere pareri sulla opportunità di prendere certe decisioni. A titolo esemplificativo: una ricerca sull'efficacia di un certo farmaco su un dato gruppo di pazienti, condotta con tecnica probabilistica, si esaurisce con l'analisi delle risultanze, con l'accettazione o il rifiuto delle ipotesi di lavoro secondo i livelli di attendibilità stabiliti. Quale deve essere l'interpretazione da un punto di vista medico e biologico, è un fatto che esula dal campo dell'attività del professionista, che non deve essere necessariamente in grado di esprimersi compiutamente su un settore non di sua specifica competenza. Analogamente, un'analisi di mercato, condotta con una ricerca campionaria, si limita, da un punto di vista statistico, alla esposizione dei dati ottenuti, alla determinazione degli errori e quindi del livello di attendibilità.

Se si domanda: «quali decisioni prendere a seguito di tali conclusioni?» lo statistico non è tenuto a rispondere, a meno che non sia espressamente richiesto nel contratto di prestazione d'opera. Infatti, esula dalla competenza di molte attività professionali; si pensi al biologo che fa un'analisi chimica sulle urine, sull'espettorato o su parti di tessuti umani; si pensi, ancora al chimico che effettua l'analisi di certi campioni di vino o di olio adulterati. Il biologo e il chimico terminano il loro intervento con l'esposizione delle loro conclusioni. Altri professionisti valuteranno i risultati esposti, quali il medico ed il giudice.

Nell'articolo 2, comma 3, sono riportate in dettaglio le attività professionali dello statistico. Molte delle voci riportate sono sufficientemente esplicite tanto da non meritare alcuna nota chiarificatrice. Comunque è

bene precisare che nella lettera *b*), laddove si parla di impostazione metodologica delle ricerche di mercato, s'intende che l'intervento dello statistico è previsto in tutti quei casi in cui ci siano da effettuare ed elaborare valutazioni quantitative. Sono escluse, ad esempio, la conduzione di ricerche motivazionali di pertinenza dello psicologo o la determinazione dei messaggi pubblicitari di pertinenza dei tecnici della pubblicità, mentre sono appannaggio dello statistico eventuali elaborazioni sulla significatività delle ricerche motivazionali, ovvero valutazioni sull'efficacia del mezzo pubblicitario adottato.

Nella lettera *d*), relativa alla sperimentazione farmacologica, medica e biologica, va sottolineato che spesso sono immessi in vendita al pubblico nuovi medicinali, in altre parole sono adottate terapie senza che esse abbiano una convalida sperimentale determinata attraverso opportuni *test* di significatività sui piccoli campioni.

È fatta menzione degli schemi d'estrazione a sorte e delle procedure di sorteggio condotte con tecniche probabilistiche, nella lettera *g*). Lo statistico deve intervenire e dare il suo parere tecnico sulla procedura adottata, al fine di assicurare una perfetta aleatorietà del sorteggio tenendo conto dei fattori in gioco. Si pensi, ad esempio, alle estrazioni casuali delle lotterie nazionali oppure alle estrazioni per l'assegnazione d'alloggi nei complessi edilizi delle case popolari o nelle cooperative edilizie dove si deve tener conto di un certo numero di elementi.

Si accenna, alla lettera *h*), alla utilizzazione di opportuni indici legati all'inflazione e alla svalutazione della moneta quando siano implicati l'acquisizione o il mutamento di diritti. Tale è il caso di certi contratti di affitto o contratti di appalto che recano clausole di rivalutazione dei prezzi o dei costi in funzione appunto del diminuito potere di acquisto della moneta attraverso il tempo. È ovvio che i criteri d'applicazione di questo

principio presuppongono un rigorismo tecnico nella scelta degli indici al fine di eliminare sperequazioni nel godimento dei diritti reali spettanti ad un singolo individuo o ad una collettività.

Nell'ultima parte dell'articolo 2 si chiarisce che l'elencazione di cui al comma 3 non è limitativa ma essenzialmente esemplificativa e che quindi non sono pregiudicate altre attività che rientrano nel settore di competenza dello statistico.

Le competenze esclusive dello statistico specialista sono nell'articolo 3. Esse intervengono in una serie di casi riportati alle lettere *a*), *b*) e *c*). Infatti, fermo rimanendo il principio generale che ogni attività professionale può essere svolta personalmente senza l'intervento del professionista, nel caso si chieda un supporto responsabile è necessario il lavoro del professionista.

Nel caso specifico, un elemento di primo piano è costituito dal segreto professionale che vincola l'esecutore di un lavoro statistico e che garantisce l'interesse, la riservatezza e la personalità d'ogni singola unità oggetto della ricerca. Detta segretezza è prevista in modo chiaro nel citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 riguarda l'esclusiva presenza dello statistico, che è richiesta in occasione di perizie ordinate dalla magistratura o da enti pubblici o quando sorga la necessità di decidere ricorsi o controversie presso organi dello Stato o di enti pubblici. In quanto elementi caratterizzanti la figura del professionista (competenza specifica, rigorismo tecnico e segreto professionale), essi offrono una sicura garanzia, per la magistratura e per gli altri organi della pubblica amministrazione, della corretta interpretazione dei fatti obiettivi.

Sempre nell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), si riafferma l'intervento dello statistico nella impostazione metodologica, come quella delle ricerche di *marketing*, spesso affidate a personale non adeguato al compito, e che gettano discredito sulle scienze statisti-

che. Questo criticabile comportamento prende molto spesso avvio da indagini campionarie reali o pretese tali, nelle quali non viene salvaguardata la riservatezza dell'intervistato in quanto le informazioni fornite in buona fede servono poi per successive «azioni promozionali», nelle quali si sollecitano individualmente i soggetti a seconda delle risposte fornite. Tutto ciò crea sfiducia nelle ricerche statistiche e molto spesso spinge gli intervistati a fornire informazioni non veritiere. Lo statistico invece si rende garante di questa riservatezza individuale (definita amabilmente dagli inglesi *privacy*) impedendo che si possano identificare i singoli interpellati. Egli è tenuto perciò a determinare le tecniche di raccolta e di elaborazione delle informazioni statistiche, i criteri di classificazione, di aggregazione e di elaborazione dei risultati nonché le forme di pubblicazione e comunicazione dei risultati stessi in modo tale che opportuni provvedimenti tecnici vestano le operazioni menzionate con la garanzia della tutela del segreto statistico.

La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 riporta alcuni punti per i quali specificamente si richiede l'intervento esclusivo dello statistico. Al primo punto si fa riferimento a quei casi in cui risultanze statistiche, generalmente rilevate su un ristretto numero di casi, vengono, con un procedimento d'estrapolazione, estese all'intera collettività, divenendo poi di dominio pubblico sotto la veste di resoconti d'attività demografica, economica, sociale o politica.

Tali resoconti prendono lo spunto da dati statistici sulla cui attendibilità e significato il legislatore non è competente a giudicare. Detti dati poi, risultano il più delle volte osservati sotto ottiche diverse o faziose, che distorcono la reale dimensione dei problemi in esame portando ad un'interpretazione dei fatti spesse volte distorta se non addirittura errata. Riguardo alle applicazioni delle norme giuridiche, laddove si tende al riconoscimento o al disconoscimento di certi diritti

sulla base di informazioni statistiche, che possono avallare usi e consuetudini, troppo spesso vengono adottati criteri interpretativi che prescindono da un certo rigore metodologico. Si pensi alla determinazione del criterio di morale corrente, che nella sua accezione giuridica consente un vastissimo campo interpretativo proprio per la mancanza d'informazioni quantitative sulle tendenze della collettività in fatto di comportamento. Questi ed analoghi temi sono l'oggetto dei numeri da 2 a 5 della lettera c).

Viceversa, un discorso più approfondito merita, il numero 6 della stessa lettera c). In esso si dichiara espressamente che l'intervento dello statistico è richiesto in esclusiva quando i dati ottenuti da un indagine «vengono utilizzati, attraverso canali di informazione pubblica o privata, in modo da influenzare la pubblica opinione». Troppo spesso leggiamo sulla stampa i risultati di certe indagini che le redazioni di giornali o periodici approntano con fini prettamente articolistici. Tali indagini sono fatte su un ristrettissimo numero di casi, senza seguire alcun criterio metodologico.

Da parte di coloro che gli statistici definiscono «sondaggisti», vengono portate all'attenzione del pubblico cifre e considerazioni emergenti da un campione contenente in partenza larghi margini di errore, che vengono interpretati con l'enfasi tipica del giornalista in modo da influenzare l'opinione pubblica. Un ordinamento della professione di statistico permetterebbe anche la fine di questi abusi che contribuiscono a gettare discredito e sfiducia su una materia che è invece alla base conoscitiva d'ogni fenomeno.

Il comma 1 stabilisce in quali casi è necessario o imprescindibile l'intervento dello statistico; nel comma 2 dell'articolo 3 viene fatta menzione di come si concretizza tale esclusività professionale, ossia le relazioni conclusive che accompagnano i lavori e che rendono noti i risultati delle indagini statistiche ed i criteri tecnici seguiti per l'approntamento e l'esecuzione del lavoro de-

vono essere in accordo con il principio della tutela del segreto professionale a salvaguardia degli interessi della popolazione o dei soggetti statistici.

CAPO II. - *Albo degli statistici.*

L'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per i capi degli uffici di statistica è trattato nell'articolo 4.

I requisiti formali per l'iscrizione nell'albo degli statistici sono definiti nell'articolo 5. Al comma 1 sono previste le due figure professionali, ossia lo statistico specialista *senior* e lo statistico *junior*, che sono basate sulle norme in corso di riforma delle università.

La lettera a) del comma 1 indica come condizione imprescindibile il possesso della laurea in scienze statistiche in una delle sue specializzazioni. Non viene ammessa l'equipollenza con altre lauree anche se in forma generica o specifica possa farsi riferimento alle discipline statistiche, in quanto si presuppone che i laureati aderenti all'ordine provengono tutti da una stessa matrice: le scienze statistiche. Solo queste sono propedeutiche allo svolgimento di qualsiasi tema nei settori più diversi. La specializzazione (nelle discipline demografiche, attuariali, economiche, sociali) è solo un'applicazione specifica di dette metodologie statistiche.

L'abilitazione all'esercizio della professione di statistico, sia nel pubblico che nel privato, si ottiene dopo aver sostenuto lo specifico esame di Stato, come previsto nella lettera b).

La lettera c) del comma 1 prevede la cittadinanza italiana, ma non la residenza in Italia, in quanto numerosi laureati in scienze statistiche lavorano e risiedono all'estero ma sono ugualmente interessati all'adesione all'ordine professionale. Inoltre sono ammessi anche i cittadini stranieri purchè con lo Stato di appartenenza esista il trattamento di reciprocità in considerazione del fatto che i corsi

di laurea in statistica sono frequentati da non pochi stranieri.

L'iscrizione simultanea in più albi di statistici è stata vietata nel comma 2 dell'articolo 5, qualora siano istituiti due o più ordini degli statistici. Non essendo stabiliti vincoli legati alla residenza o al domicilio professionale lo statistico è libero di scegliersi l'ordine che crede più opportuno.

Per professori universitari di ruolo, insegnanti materie del gruppo statistico metodologico od applicativo, in deroga al tipo di laurea conseguito, vi è la possibilità della iscrizione all'albo in base al comma 4.

Il comma 5 concerne l'abilitazione delle discipline statistiche che non fornisce alcuna garanzia giuridica e che è stata istituita anch'essa nel lontano 1930. Tale abilitazione viene attualmente conseguita dopo aver superato un apposito esame di Stato, in assenza di una vera abilitazione all'esercizio della professione di statistico.

Nelle scorse legislature sono state presentate analoghe proposte di legge e tutte le proposte, in termini sostanzialmente identici, erano favorevoli al riconoscimento dell'abilitazione nelle discipline statistiche come abilitazione all'esercizio della libera professione di statistico. La detta possibilità era riservata, nell'intenzione dei proponenti delle prime proposte, ai laureati in scienze statistiche e demografiche, ai laureati in scienze statistiche ed attuariali ovvero ad altri laureati, con o senza il possesso del diploma di statistica.

Il presente disegno di legge prevede l'istituzione dell'Albo professionale degli statistici e della professione di statistico. In passato si faceva riferimento alle sole lauree in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali trascurando quelle in scienze statistiche ed economiche e si proponeva il riconoscimento di una abilitazione quale l'abilitazione all'esercizio di una libera professione che, in realtà, giuridicamente ancora non esiste.

La soluzione suggerita per la categoria interessata è per molti versi avveniristica e precorre i tempi nel senso che certe difficoltà tipiche dell'esercizio di una libera professione nei tempi odierni sono state affrontate ed hanno portato ad una identificazione non già della «libera professione», ma della professione. Infatti, non si può trascurare il fatto che lo statistico per poter operare ha bisogno di un supporto tecnico e documentaristico non indifferente, tale cioè che difficilmente può essere costituito dal singolo. Basti pensare alla mole degli annuari e alle fonti statistiche che devono essere sempre a disposizione per ogni lavoro statistico, come pure alla necessità di adeguate attrezzature di calcolo che possono andare dai piccoli calcolatori da tavolo ai grandi elaboratori elettronici con elevate prestazioni. Questo fa sì che individualmente non è facile reperire i mezzi per poter lavorare in maniera autonoma.

In passato la grande maggioranza dei laureati in scienze statistiche svolgeva la professione alle dipendenze di enti od amministrazioni. Ora non è più così. Quindi c'è il bisogno di rivedere il concetto di prestazione professionale. Parlando di libera professione si ha in mente il modo di operare in maniera autonoma esplicitando le proprie capacità nel settore di competenza, mettendo a disposizione le proprie energie intellettuali.

Definendo «libera» la professione, essa sta ad identificare solo i termini del rapporto tra prestazione di opera e committente e non già la qualità dell'opera stessa fornita dal professionista. Anche il laureato alle dipendenze di un ente o di una impresa privata è un «professionista» in quanto dedica la sua capacità e la sua preparazione allo svolgimento di certi compiti che gli vengono affidati. Da lui si esige un lavoro che abbia la stessa validità di quello svolto da un «libero professionista». Ciò che cambia è il rapporto con il «datore di lavoro» che per il dipendente ha un carattere continuativo, non forfetario, soggetto a numerosi vincoli di natura legislativa. In merito al lavoro subordinato e garan-

tito da certe forme previdenziali ed assistenziali, il libero professionista, viceversa, con il ricavato del proprio impegno deve remunerare il lavoro e il capitale impiegato e provvedere da solo alla copertura di certi rischi di natura sanitaria, previdenziale e assicurativa e così di seguito. Come si vede, la dicotomia menzionata non deve influenzare la qualità del lavoro prestato dallo statistico, in quanto il professionista (sia libero che dipendente) è un tecnico, che utilizza la sua capacità organizzativa, le conoscenze metodologiche e la propria esperienza professionale per svolgere determinati incarichi. Alla luce di queste considerazioni l'ordinamento della professione di statistico, di cui al presente disegno di legge, è inteso a riconoscere e tutelare l'opera dello statistico indipendentemente dal rapporto giuridico esistente con il committente dell'opera stessa. L'adesione all'ordine professionale è, poi, una sicura garanzia che tale opera è svolta secondo certi canoni tecnici sulla base di opportune conoscenze metodologiche e con l'obiettività che la deontologia professionale presuppone.

Le modalità di iscrizione all'albo degli statistici sono previste nell'articolo 6, che fornisce le indicazioni sulla documentazione da presentare e sulle tasse da versare.

L'articolo 7 sancisce la possibilità di iscrizione da parte dello statistico anche ad altri ordini professionali, diversi dallo statistico, come ad esempio l'ordine degli attuari, l'ordine dei commercialisti, e così via, qualora (ovviamente) possieda i prescritti requisiti.

L'articolo 8 stabilisce i casi nei quali si procede alla cancellazione dall'albo professionale, che può avvenire d'ufficio da parte del Consiglio dell'ordine o su richiesta di parte tramite l'intervento del pubblico ministero. Non è stato espressamente menzionato, fra le cause della cancellazione, il decesso in quanto nella lettera *b*) del comma 1 è implicito che in tale *status* si perde la cittadinanza ed il godimento dei diritti civili.

Nell'articolo 9, relativo alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, va fatto rilevare

che sono previsti due tipi di albo: quello tenuto dal Consiglio dell'ordine e quello nazionale tenuto dal Consiglio nazionale degli statistici. I due albi sono coincidenti nel caso di un solo ordine, mentre sono distinti quando siano istituiti più ordini. L'albo predisposto dal Consiglio dell'ordine infatti ha valore territoriale entro i limiti di competenza del consiglio stesso. Esso contiene due tipi di registrazione: la prima cronologica secondo l'ordine di iscrizione, la seconda alfabetica.

La revisione annuale dell'albo nelle sue due registrazioni spetta al Consiglio dell'ordine, che ne cura e ne invia copia al Consiglio nazionale degli statistici per la formazione dell'albo nazionale. L'albo nazionale è diviso in tre sezioni: nella prima sono compresi tutti gli iscritti in ordine alfabetico con a fianco l'ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione nell'ordine; nella seconda parte gli iscritti sono inseriti in ordine cronologico di iscrizione all'albo nazionale. Nell'ultima parte, divisa in tanti gruppi quanti sono gli ordini professionali, gli statistici sono ordinati secondo la progressione nell'albo nazionale. La costituzione dell'albo dell'ordine e dell'albo nazionale in più parti ha una precisa motivazione per stabilire alcuni diritti dei professionisti. Esemplificando, qualora si verifichi il trasferimento da un ordine ad un altro, l'anzianità di iscrizione deve essere rispettata e perciò si provvederà ad inserire lo statistico nella graduatoria del nuovo ordine con l'anzianità globale maturata e non a partire dalla data di accettazione del trasferimento. Ovviamente nessun problema sussiste per quanto riguarda l'albo nazionale in quanto il trasferimento implica solo l'inserimento del nominativo nella graduatoria di un ordine piuttosto che di un altro. Nel caso ipotetico di uno statistico che abbia quindici anni di anzianità di iscrizione nell'ordine di Roma, qualora egli si trasferisca all'ordine di Milano, nell'albo di Roma verrà ovviamente cancellato e verrà

inserito nella graduatoria dell'albo di Milano con quindici anni di anzianità.

CAPO III. - *Diritti e doveri dello statistico*

L'articolo 10 tratta dei diritti dello statistico al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese. Le tariffe e le relative modifiche sono predisposte dal Consiglio nazionale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine, e sono presentate al Ministero della giustizia per la ratifica.

L'esercizio della professione non ha limitazioni territoriali in quanto un iscritto in un ordine può esercitare anche in una sede che non rientra nella competenza dell'ordine di appartenenza. Lo statistico può esercitare la sua professione nell'ambito degli Stati dell'Unione europea ed in altri Stati, se le norme per la circolazione dei professionisti e della reciprocità lo prevedono.

La magistratura può costituire l'elenco dei propri periti in ogni sede generalmente secondo il criterio della disponibilità in loco, particolari vincoli potrebbero successivamente essere predisposti a cura del Consiglio dell'ordine onde limitare l'eccessiva mobilità dei periti. Riguardo alle controversie, il Consiglio dell'ordine competente è quello d'appartenenza dell'iscritto. Il regolamento d'applicazione della legge istitutiva dell'ordine professionale dettaglierà meglio.

L'articolo 11 sancisce che lo statistico deve esercitare la professione con dignità e decoro ed è tenuto al rispetto del segreto professionale.

Nell'articolo 12 si stabiliscono i diversi tipi di sanzioni disciplinari che si possono irrogare nei confronti degli statistici colpevoli d'abuso o mancanza nell'esercizio della professione.

Nell'articolo 13 si definiscono i casi d'avvertimento. La censura (articolo 14), la sospensione dall'albo (articolo 15) e la radiazione (articolo 16) completano il complesso dei provvedimenti disciplinari. L'articolo 17

regola il rapporto esistente tra procedimento disciplinare e giudizio penale.

L'articolo 18 stabilisce le competenze territoriali in merito ai giudizi disciplinari e le competenze gerarchiche nel caso in cui l'incolpato sia membro del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale.

Nell'articolo 19 si fa menzione delle procedure da adottare per la notifica, l'accertamento e l'inflazione del carico disciplinare, contemplando anche il caso di irreperibilità dell'incolpato.

I casi di reiscrizione per i cancellati ed i radiati dall'albo sono previsti dall'articolo 20.

CAPO IV. - *Consiglio dell'ordine.*

Con l'articolo 21, relativo alla composizione e alla sede del Consiglio dell'ordine, all'istituzione d'altri ordini, ed alla fusione di due o più ordini, si apre il capo IV del disegno di legge. In merito a tale articolo i punti più importanti da mettere in evidenza sono:

a) il numero dei consiglieri è di nove, qualunque sia il numero degli iscritti;

b) il Consiglio dell'ordine dura in carica quattro anni dalla data di elezione e non già dalla data di insediamento;

c) le cariche vengono stabilite in seno al Consiglio dell'ordine;

d) il Consiglio dell'ordine ha sede in Roma.

Nel comma 2 si fa cenno alla possibilità di costituire altri ordini quando almeno cento iscritti ne facciano richiesta al Consiglio nazionale. Cento è il limite che viene stabilito quale sufficiente per il funzionamento di un ordine; qualora gli iscritti ad un ordine scendano al di sotto di tale numero, il Consiglio nazionale può ordinare la fusione di detto ordine con altri. Il Ministro della giustizia adotta il conseguente provvedimento.

L'articolo 22 stabilisce le funzioni del Consiglio dell'ordine e del suo presidente.

Nell'articolo 23, invece, sono fissati i criteri per le convocazioni del Consiglio dell'ordine. Il Consiglio dell'ordine, quando non è in grado di funzionare, può essere sciolto. In tal caso viene nominato un commissario a cui viene demandato il compito di indire nuove elezioni e di provvedere agli affari correnti. Tutto ciò è menzionato nell'articolo 24.

CAPO V. - *Consiglio nazionale degli statistici.*

Il Consiglio nazionale degli statistici è composto di nove membri (articolo 25), salvo il caso che vengano istituiti più ordini. Il Consiglio nazionale degli statistici è composto da membri delle sezioni A e B. In tale evenienza si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, relativo alla composizione dei Consigli nazionali. Nell'articolo 26 sono fissati i compiti del Consiglio nazionale e del suo presidente.

CAPO VI. - *Assemblea degli iscritti - Elezioni - Ricorsi.*

La convocazione dell'assemblea degli iscritti è curata dal Consiglio dell'ordine in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria secondo le modalità stabilite dall'articolo 27. La comunicazione individuale, quando il numero degli statistici appartenenti all'ordine supera le cinquecento unità, può essere sostituita dalla pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani locali e su almeno uno dei quotidiani economici nazionali per due volte consecutive.

Le modalità per lo svolgimento dell'assemblea degli iscritti sono chiarite nell'articolo 28.

Gli articoli 29, 30 e 31 concernono rispettivamente l'elettorato, le elezioni del Consiglio dell'ordine e le elezioni del Consiglio nazionale. Per quanto concerne queste ultime, in particolare si stabilisce (articolo 31) che presso gli ordini si procede alla nomina dei rappresentanti nel Consiglio nazionale secondo un criterio di proporzionalità legato al numero degli iscritti in ciascun ordine con un *quorum* di almeno un rappresentante per ordine.

Poichè le votazioni per la nomina dei consiglieri sia nel Consiglio dell'ordine sia nel Consiglio nazionale rivestono una rilevante importanza, il numero dei votanti non può essere inferiore ad un quinto degli iscritti, in seconda convocazione (articolo 32). Qualora non si raggiunga il *quorum* previsto, a distanza di un mese dovrà essere effettuata un'altra ed ultima convocazione straordinaria. Qualora non si raggiunga nemmeno in questo caso la rappresentanza prescritta, si apre un procedimento a carico del consiglio dell'ordine a cura del Consiglio nazionale.

Sulle operazioni di voto e di scrutinio è esplicito l'articolo 33. Nell'articolo 34 sono fissate, poi, le modalità per la comunicazione agli interessati dell'elezione, per l'accettazione della carica e per l'opposizione nel caso di nomina e per il Consiglio dell'ordine e per il Consiglio nazionale.

Si prevede la sostituzione di un membro eletto nei casi previsti dall'articolo 35 con il candidato che risulta primo nella graduatoria dei non eletti. Qualora la graduatoria non consenta di ricoprire il numero dei posti vacanti, è necessario effettuare elezioni suppletive con l'intesa che il nuovo eletto, indipendentemente dalla data di nomina, rimarrà in carica fino alla data di scadenza del collegio già insediato.

Gli articoli 36, 37 e 38, che dettano le norme sul modo di operare di fronte ad un ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine ed in materia elettorale, sono sufficientemente espliciti.

CAPO VII - *Disposizioni transitorie e finali.*

L'articolo 39 fissa i criteri per l'iscrizione nell'albo in sede di prima formazione. Possono, cioè, presentare domanda i laureati in scienze statistiche che abbiano una pratica professionale di almeno due anni continuativi di lavoro dopo il conseguimento della laurea. Sono ammessi senza formalità, ma solo su semplice esibizione della domanda e dei documenti di rito, laureati in scienze statistiche nelle varie specializzazioni e i diplomati in statistica biennali e triennali e gli altri laureati che abbiano già conseguito l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Sono ammessi *ope legis* gli iscritti all'ordine degli attuari che ne facciano domanda.

Nell'articolo 40 è prescritto che, in sede di prima formazione dell'albo, gli interessati aventi titolo devono presentare domanda, corredata dalla documentazione richiesta, ad un'apposita commissione (articolo 42) nominata dal Ministro della giustizia. A coloro che faranno pervenire la domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge sarà riconosciuta la stessa anzianità d'iscrizione.

La commissione è tenuta all'aggiornamento dell'albo (articolo 41) fino a quando non sarà insediato il primo Consiglio dell'ordine.

L'articolo 42 chiarisce la composizione ed il funzionamento della commissione esaminatrice delle domande d'iscrizione. Essa ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da otto membri scelti tra i rappresentanti della categoria iscritti all'Associazione nazionale statistici, tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di statistico e tra i titolari di cattedra universitaria nelle discipline di natura statistica (metodologica od applicata). La scelta di questi membri, mentre da un lato deve essere intesa ad assicurare la rappresentanza delle forze culturali interessate, dall'altro non deve ricadere su componenti che hanno interessi o motiva-

zioni particolaristiche come, ad esempio, iscritti ad altri ordini professionali. Sarebbe auspicabile che i membri di questa commissione provenissero tutti dall'Associazione nazionale statistici in quanto fra gli aderenti al sodalizio non mancano validissimi rappresentanti, sia cattedratici, sia persone con notevole esperienza professionale. Ciò costituirebbe inoltre un giusto riconoscimento all'Associazione nazionale statistici che per prima da anni ha sentito profondamente il problema della valorizzazione di una professione e di una disciplina per molti versi emarginate.

La commissione è presieduta da un magistrato d'appello con diritto di voto ed ha come segretario, senza diritto di voto, un magistrato o un cancelliere appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia.

Interessante e nuova è la procedura istituita per l'esame delle domande d'iscrizione. Ogni richiesta, corredata dei documenti necessari, è mandata all'esame separato di due distinti membri della commissione, i quali stendono relazioni separate. La commissione, sentite le conclusioni delle due relazioni, decide sull'ammissibilità del candidato. Il carico delle domande da esaminare è ripartito tra gli otto membri della commissione in maniera uniforme e perfettamente casuale. Questa procedura dovrebbe consentire una pressochè perfetta obiettività di giudizio perchè si dovrebbe ovviare all'inconveniente delle pressioni individuali essendo il parere di merito avanzato da due distinte voci. Ovviamente i tempi di esame raddoppiano rispetto alla soluzione dell'istruttoria di una domanda per membro di commissione, ma il beneficio di una serena ed obiettiva valutazione compensa ampiamente questo lieve inconveniente a tutto vantaggio dell'insieme dei professionisti statistici, i quali una volta insediati nell'ordine dovranno essere i seri rappresentanti di una categoria di sicuro avvenire e di grande responsabilità.

L'articolo 42 stabilisce, altresì, i termini operativi per il funzionamento della commissione, ivi comprese le modalità per la prima formazione dell'albo.

Qualora un candidato veda rifiutata la domanda d'iscrizione nell'albo degli statistici, può ricorrere ad una commissione d'appello entro trenta giorni dalla data di notifica del rigetto della domanda. L'articolo 43, infatti, stabilisce che gli interessati possono avanzare ricorso ad un'apposita commissione composta in totale da undici membri, presieduta da un magistrato d'appello. Analogamente alla precedente, le funzioni di segretario sono affidate a magistrati o funzionari del Ministero della giustizia. Ovviamente, è implicito che i componenti di questa seconda commissione dovranno essere distinti dai membri della precedente commissione d'esame.

Una volta terminato l'esame delle domande e formato l'albo degli iscritti, entro un mese dalla data di deposito dell'albo, il Ministro della giustizia nomina un commis-

sario straordinario con l'incarico di svolgere le pratiche occorrenti per la convocazione della prima assemblea degli iscritti e le elezioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale. È questo il contenuto dell'articolo 44, che precisa inoltre i compiti del commissario riguardo alle convocazioni e allo svolgimento delle votazioni.

Nell'articolo 45 è stabilito in maniera preteritoria ed inderogabile che le norme transitorie in merito all'iscrizione dei possessori dell'abilitazione nelle discipline statistiche e degli iscritti nell'ordine degli attuari e di coloro che non essendo in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano almeno dieci anni d'attività professionale documentabile, hanno una validità che in nessun caso può eccedere due anni a decorrere dalla data d'entrata in vigore della legge in esame.

Infine nell'articolo 46 è stabilito in un anno il termine entro cui dovranno essere emanate le norme regolamentari per il funzionamento dell'ordine.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

Art. 1.

(Sezioni e titoli professionali)

1. È istituito l'albo professionale degli statistici, di seguito denominato «albo», disciplinato dal capo II della presente legge.

2. Nell'albo sono istituite la sezione A e la sezione B. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di statistico specialista. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di statistico *junior*. L'iscrizione all'albo è accompagnata rispettivamente dalle dizioni «sezione degli statistici specialisti» e «sezione degli statistici *juniores*». Per l'esercizio della professione di statistico, sia nel settore pubblico sia in quello privato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo.

Art. 2.

(Oggetto della professione)

1. Formano oggetto dell'attività professionale dello statistico le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, nonché all'impostazione di studi e di ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura.

2. In via generica l'attività dello statistico consiste nell'ideazione, nella progettazione e nella direzione di tutti i procedimenti e di tutte quelle operazioni, condotte anche con ausili informatici, che riguardino:

a) l'approntamento del piano delle ricerche;

b) la rilevazione sia totale sia campionaria dei dati;

c) la verifica, la certificazione, la qualità, lo spoglio e la classificazione delle informazioni statistiche raccolte;

d) la costruzione e la tabulazione dei dati;

e) l'identificazione delle variabili, ivi comprese tutte le operazioni inerenti alla integrazione, comparazione ed interpolazione per eliminare eventuali imperfezioni del materiale raccolto;

f) ogni analisi metodologica su collettivi di qualsiasi natura comunque rappresentati, relativi ad aggregati totali o parziali;

g) ogni sintesi di informazioni statistiche, di dati e di distribuzioni, mediante la scelta di opportuni parametri statistici.

3. In particolare, formano oggetto dell'attività dello statistico specialista:

a) le funzioni di perito, di consulente tecnico e di arbitro in ordine alle competenze professionali;

b) l'impostazione metodologica delle ricerche di mercato;

c) la definizione del campione per le indagini campionarie di qualsiasi natura;

d) la progettazione e la elaborazione di piani sperimentali nel campo della farmacologia, della medicina, della biologia, della fisica, della meteorologia e di altre scienze affini;

e) le ricerche relative alla programmazione a livello aziendale e settoriale mediante l'uso di appropriate tecniche; a livello territoriale, ossia regionale nazionale ed internazionale mediante lo sviluppo e l'applicazione di appropriate tecniche statistiche ed econometriche;

f) le previsioni di qualsiasi natura che implicano l'impiego di tecniche statistiche e probabilistiche;

g) l'approntamento di schemi di estrazione a sorte e delle procedure di sorteggio;

h) la ricerca per l'utilizzazione di opportuni indici legati all'inflazione e alla svalutazione della moneta, utilizzati per l'acquisizione o il mutamento di diritti;

i) i metodi di simulazione e le tecniche di ricerca operativa;

l) le analisi e le previsioni sui sistemi socio-economici;

m) la scelta di tecniche specifiche per l'analisi delle serie storiche, per la costruzione dei numeri indici e dell'uso degli indicatori socio - economici;

n) l'analisi di processi di produzione e di sviluppo sia a livello aziendale mediante il controllo statistico della qualità, dei tempi, delle scorte o di gestione, sia a livello nazionale, mediante modelli statistici ed econometrici.

4. L'elencazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività rientrante nella competenza degli statistici, precedentemente non menzionata o conseguente al progredire delle tecniche statistiche.

Art. 3.

(Competenze esclusive dello statistico specialista)

1. Le attività indicate nell'articolo 2, comma 3, sono attribuite alla competenza esclusiva dello statistico specialista, quando le operazioni da seguire:

a) attengano a perizie ordinate dalla magistratura o da enti pubblici o siano richieste, anche nell'interesse di privati, per decidere ricorsi o controversie presso organi dello Stato e di enti pubblici o, comunque, siano soggette al giuramento del perito;

b) comportino la raccolta e la elaborazione di informazioni statistiche sulla cui fonte individuale e collettiva, sia prescritta per legge o regolamento la tutela del segreto o, comunque, quando tale tutela venga assicurata dall'ente pubblico o privato che pro-

muove l'indagine. In tali casi, la determinazione delle tecniche di raccolta e di elaborazione delle informazioni statistiche e di elaborazione dei risultati, nonchè delle forme della loro pubblicazione e comunicazione spetta allo statistico, il quale deve introdurre norme e procedure tecniche che conferiscano alle operazioni caratteri compatibili con la suddetta tutela del segreto;

c) mirino ad ottenere risultati statistici:

1) che debbano o possano essere generalizzati a collettività nell'interesse pubblico o privato, o costituiscano un resoconto di attività economica, sociale, politica e di sviluppo;

2) che servano a giustificare, formare od annullare provvedimenti di carattere normativo o di politica economica a livello nazionale, provinciale o locale in genere;

3) che siano utilizzati come presupposti di proposte o di applicazioni di norme giuridiche;

4) che tendano a definire diritti in assenza di una precisa normativa, o a mutarli, disconoscerli sia nell'ambito del diritto pubblico sia di quello privato;

5) che siano connessi all'esigenza di giudicare in merito alla giustizia e alla correttezza dell'applicazione di norme, convenzioni o decisioni di qualsiasi tipo e natura nell'interesse di collettività sociali;

6) che siano utilizzati, attraverso canali di informazione pubblica o privata, in modo da influenzare la pubblica opinione.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e nell'ambito delle competenze professionali dello statistico e degli statistici specialisti previste dall'articolo 2, le relazioni conclusive che accompagnano lavori devono essere firmate da uno statistico o dallo statistico specialista e devono contenere l'indicazione dei procedimenti adottati e dei criteri tecnici seguiti per l'approntamento e l'esecuzione del lavoro.

CAPO II

ALBO PROFESSIONALE
DEGLI STATISTICI

Art. 4.

*(Obbligatorietà dell'iscrizione
all'albo degli statistici)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i capi degli uffici di statistica previsti nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, devono essere iscritti all'albo nelle rispettive sezioni di cui all'articolo 1. Le amministrazioni interessate provvedono entro due anni a conformarsi a quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

*(Requisiti per l'iscrizione all'albo
degli statistici)*

1. Nell'ambito della professione di statistico sono individuate due distinte figure professionali: lo statistico specialista, definito dal decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, e lo statistico *junior* previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000. Pertanto per essere iscritti all'albo degli statistici è necessario:

a) essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di laurea specialistica in statistica specialistica, per la sezione A, e del diploma di laurea in scienze statistiche, per la sezione B. Non sono ammesse equipollenze con altri tipi di laurea anche se nel loro titolo siano riportati in forma generica o specifica riferimenti alle scienze statistiche, salvo quanto previsto dal comma 5

del presente articolo per l'iscrizione alla sezione B dell'albo;

b) essere abilitato all'esercizio della professione di statistico, avendo sostenuto lo specifico esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico specialista o di statistico, sulla base dei decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato il quale ammetta condizioni di reciprocità;

d) di godere dei diritti civili;

e) essere di condotta irrepreensibile.

2. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi nel caso della istituzione di più ordini ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo.

4. Possono essere iscritti all'albo, indipendentemente dal possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 1, i professori universitari di ruolo delle università statali o equiparate e liberi docenti confermati nelle materie del gruppo statistico metodologico od applicativo. Sull'elenco delle materie ammesse decide il Consiglio nazionale degli statistici sentito il parere del consiglio dell'ordine.

5. Possono essere iscritti all'albo, nella sezione B, coloro che siano in possesso del diploma in statistica ovvero del diploma di laurea specialistica ed i laureati che abbiano sostenuto, nei propri corsi di studio, gli esami nelle discipline statistiche ed economiche, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, i quali abbiano altresì superato l'esame di Stato nelle discipline statistiche, di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e al regolamento sugli esami di Stato di abili-

tazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni.

6. Si applicano, per gli scopi della presente legge, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748.

7. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in concomitanza con l'adozione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 46, un regolamento di attuazione contenente le nuove modalità e le materie d'esame per l'abilitazione nelle discipline statistiche, adeguandole alle norme della presente legge.

8. Le competenze degli iscritti alla sezione B dell'albo sono definite nel regolamento di esecuzione, previsto nell'articolo 46, sentito in proposito il Consiglio nazionale degli statistici.

Art. 6.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo, l'interessato inoltra domanda al Consiglio dell'ordine allegando il documento attestante l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico, nonchè la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per l'iscrizioni negli albi professionali.

2. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 5, il Consiglio dell'ordine provvede di ufficio.

3. Per i cittadini stranieri, l'esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata a

cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

(Compatibilità con altri albi professionali)

1. L'iscrizione all'albo è compatibile con quella ad altri albi professionali.

Art. 8.

(Cancellazione dall'albo)

1. Il Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronunzia la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5;
- c) nei casi di morosità e di irreperibilità per un periodo superiore ai due anni.

2. Nei casi elencati alle lettere b) e c) del comma 1, il Consiglio dell'ordine pronunzia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, quando ciò sia possibile. Nel caso di irreperibilità dell'interessato, le comunicazioni avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.

Art. 9.

(Tenuta e aggiornamento dell'albo)

1. Il Consiglio dell'ordine provvede alla tenuta dell'albo e alla sua revisione all'inizio di ogni anno.

2. La registrazione nell'albo contiene il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo dell'iscritto, la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta.

3. L'albo deve contenere un elenco progressivo secondo l'anzianità di iscrizione ed un elenco alfabetico di tutti gli iscritti che riporta il numero d'ordine di iscrizione nella rispettiva sezione.

4. Il Consiglio dell'ordine trasmette copia dell'albo al Consiglio nazionale degli statistici che provvede alla stesura dell'albo nazionale.

5. L'albo nazionale deve contenere:

a) l'elenco alfabetico di tutti gli iscritti con indicazione dell'ordine di appartenenza e del numero d'iscrizione all'ordine nella rispettiva sezione A o B;

b) l'elenco progressivo di tutti gli iscritti secondo l'anzianità di iscrizione nell'albo nazionale;

c) l'elenco diviso in tante parti quanti sono gli ordini. In ogni parte gli statistici sono classificati secondo la progressione di iscrizione nell'albo nazionale.

CAPO III

DIRITTI E DOVERI DELLO STATISTICO

Art. 10.

(Diritti dello statistico - Tariffa professionale)

1. Lo statistico ha diritto al pagamento degli onorari per attività professionale svolta, nella misura stabilita dalla tariffa professionale. Egli ha diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute per l'opera svolta.

2. La tariffa professionale degli onorari e delle indennità nonchè i criteri per il rimborso delle spese agli statistici sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del consiglio nazionale degli statistici, sentito il parere del Consiglio dell'ordine.

3. Lo statistico ha diritto ad esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato

anche nel caso che verificandosi le condizioni previste nell'articolo 21, comma 2, si dia luogo alla costituzione di più ordini. Lo statistico può esercitare la sua professione nell'ambito degli Stati dell'Unione europea ed in altri Stati, se le norme per la circolazione dei professionisti e della reciprocità lo prevedono.

Art. 11.

(Doveri dello statistico)

1. Lo statistico deve esercitare la professione con dignità e con decoro ed è tenuto al segreto professionale.

Art. 12.

(Sanzioni disciplinari)

1. Lo statistico colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni;
- d) la radiazione dall'albo.

2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, comportano la sospensione dall'esercizio professionale:

- a) l'emissione di un avviso di garanzia da parte della magistratura;
- b) la morosità per oltre un anno nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

4. Il Consiglio dell'ordine provvede alla sospensione dell'iscritto nei confronti del quale sia stato emesso l'avviso di garanzia. Se il Consiglio non ritiene opportuno pro-

nunziare la sospensione deve informare il procuratore della Repubblica competente con rapporto motivato.

5. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

Art. 13.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo dell'iscritto all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

(Censura)

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa. Essa è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

2. La censura è disposta con deliberazione del Consiglio dell'ordine.

Art. 15.

(Sospensione dall'albo)

1. La sospensione dall'albo può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con delibera del Consiglio dell'ordine.

2. Oltre ai casi di sospensione previsti dal codice penale, comportano di diritto la sospensione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, o struttura analoga, fuori dei casi previsti dall'articolo 16; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, secondo comma, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

c) l'emissione di un avviso di garanzia;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva, anche qualora l'interessato proponga ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilito nell'articolo 12, comma 1, lettera c).

Art. 16.

(Radiazione)

1. La radiazione dall'albo può essere disposta quando all'iscritto è inflitta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

2. Comportano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l'interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario, o analoga struttura, nei casi indicati nell'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

3. Il procedimento per la radiazione è promosso dal Consiglio dell'ordine che, entro dieci giorni dalla relativa deliberazione, trasmette al Consiglio nazionale degli statistici gli atti e la documentazione. Il Consiglio nazionale apre un nuovo dibattito, udito l'interessato, dopo aver nominato un consigliere relatore.

4. Adottata la deliberazione definitiva di radiazione, il Consiglio dell'ordine competente ed il Consiglio nazionale degli statistici provvedono alla cancellazione dello statistico sottoposto a procedimento disciplinare rispettivamente dall'albo di appartenenza e dall'albo nazionale.

Art. 17.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale - Fatti costituenti reato)

1. Lo statistico sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non sia stato radiato a norma dell'articolo 16, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato riconosca che lo ha commesso.

2. Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente e sospende il procedimento.

Art. 18.

(Prescrizione-Competenza)

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

3. Competente a promuovere il procedimento disciplinare è il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto. Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio nazionale degli statistici. Se l'incolpato è membro del Consiglio nazionale, la competenza a procedere disciplinalmente spetta ad una apposita commissione disciplinare nominata dal Ministro della giustizia della quale non possono far parte i membri del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale. La commissione disciplinare è composta da quattro statistici scelti tra gli iscritti nell'albo nazionale ed è presieduta da un magistrato d'appello. Ai lavori della stessa partecipa, senza diritto di voto, il presidente del Consiglio nazionale.

Art. 19.

(Notifica e accertamento del carico disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare a carico dello statistico è promosso d'ufficio attraverso i competenti organi, di cui all'articolo 18, comma 3, ovvero su richiesta del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato ri-

sulta iscritto, per essere sentito nelle sue discolpe.

3. Il presidente del Consiglio dell'ordine, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina un consigliere relatore e fissa la data della seduta per la discussione. L'incolpato può presentare per iscritto le proprie deduzioni.

4. Nella seduta di discussione il Consiglio dell'ordine, sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni. La deliberazione è notificata entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente.

5. In caso di assenza dell'incolpato, il Consiglio dell'ordine può egualmente adottare le decisioni, salvo che l'assenza non sia causata da un impedimento legittimo comunicato al Consiglio prima della seduta.

6. In caso di irreperibilità, le comunicazioni avvengono mediante l'affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.

Art. 20.

(Reiscrizione)

1. Lo statistico cancellato dall'albo può chiedere la reiscrizione quando siano cessate le ragioni che avevano determinato la radiazione.

2. Allo statistico reintegrato nell'albo è riconosciuta un'anzianità decorrente dalla data della reiscrizione.

3. Lo statistico radiato dall'albo può esservi reinscritto purchè siano trascorsi almeno tre anni dal procedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, una condotta irrepreensibile.

4. Allo statistico radiato reiscritto nell'albo è riconosciuta un'anzianità decorrente dalla data della reiscrizione.

CAPO IV

CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 21.

(Dell'ordine degli statistici - Composizione del Consiglio dell'ordine)

1. L'ordine degli statistici ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

2. È ammessa la formazione di altri ordini presso altre circoscrizioni territoriali quando almeno cento iscritti, in grado di assicurarne il funzionamento, ne facciano richiesta al Consiglio nazionale degli statistici. L'istituzione di nuovi ordini e dei relativi consigli dell'ordine è disposta con decreto del Ministro della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione per le elezioni.

4. Quando in un ordine il numero degli iscritti nell'albo scende al di sotto di cento, su richiesta del consiglio nazionale degli statistici, il Ministro della giustizia dispone la fusione con altro ordine.

5. Il Consiglio dell'ordine è composto di nove membri eletti tra gli iscritti nell'albo. Essi durano in carica quattro anni dalla data di elezione e sono rieleggibili.

6. Il Consiglio dell'ordine è ripartito in proporzione al numero degli iscritti all'albo in ciascuna delle due sezioni A e B nelle quali esso si articola; tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza

di ciascuna delle sezioni componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A.

7. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente del Consiglio dell'ordine spetta agli iscritti alla sezione A.

8. Nella riunione di insediamento si procede alla nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere.

Art. 22.

(Attribuzioni del Consiglio dell'ordine e del suo presidente)

1. Il Consiglio dell'ordine esercita le seguenti funzioni oltre quelle ad esso demandate dalla normativa vigente:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo, provvede alle relative iscrizioni e cancellazioni e ne cura la revisione una volta l'anno;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari e dichiara decaduto dalla carica il consigliere dell'ordine che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo che, sentito il Consiglio nazionale degli statistici, devono essere portati all'approvazione dell'assemblea degli iscritti entro i primi quattro mesi dell'anno;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine con delibera approvata dal Ministro della giustizia, la misura del

contributo annuale da corrispondersi da parte degli iscritti all'albo, nonchè della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri e sulla liquidazione degli onorari;

h) designa, su richiesta, gli statistici chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni enti ed organizzazioni, anche a carattere locale;

i) designa gli statistici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico;

l) dispone la convocazione dell'assemblea;

m) cura il perfezionamento tecnico, culturale, il tirocinio e la formazione degli iscritti.

2. Il presidente rappresenta l'ordine ed esercita le funzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Egli inoltre rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 23.

(Riunioni del Consiglio dell'ordine)

1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

2. Per la validità delle sedute del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. In caso di assenza o impedimento del presente o del vicepresidente, le funzioni sono svolte dal membro più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti ed il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

6. Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

Art. 24.

(Scioglimento del Consiglio dell'ordine)

1. Il Consiglio dell'ordine può essere sciolto, su richiesta di un terzo dei consiglieri, di un quinto degli iscritti, del presidente del Consiglio nazionale, ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, se non è in grado di funzionare o se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento del Consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale degli statistici.

3. Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato composto da non meno di due e non più di sei membri, da scegliere tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il commissario nomina inoltre un segretario tra gli iscritti all'albo.

CAPO V

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI STATISTICI

Art. 25.

*(Composizione e sede
del Consiglio nazionale)*

1. Il Consiglio nazionale degli statistici è composto da nove membri eletti tra gli iscritti all'albo nazionale. Essi durano in carica tre anni dalla data di elezione e sono rieleggibili. Qualora vengano costituiti più ordini, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

2. Il Consiglio nazionale degli statistici è ripartito in proporzione al numero degli iscritti all'albo in ciascuna delle due sezioni in cui esso si articola; tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle sezioni componenti e una percentuale non inferiore al 50 per cento alla componente corrispondente alla sezione A.

3. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente del Consiglio nazionale degli statistici spetta agli iscritti alla sezione A, alla quale il presidente deve appartenere.

4. Nella riunione di insediamento si procede alla nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere.

5. Il Consiglio nazionale degli statistici ha sede presso il Ministero della giustizia.

Art. 26.

*(Funzioni del Consiglio nazionale
degli statistici e del suo presidente)*

1. Il Consiglio nazionale degli statistici esercita le seguenti funzioni:

a) esprime pareri su progetti di legge e sui regolamenti che riguardano la professione

dello statistico, sentite le deduzioni del Consiglio dell'ordine;

b) esprime pareri sulla interpretazione della legge professionale e sui decreti e regolamenti che riguardano l'ordine degli statistici;

c) propone la costituzione di nuovi ordini;

d) propone la fusione di due o più ordini nei casi previsti dall'articolo 21;

e) esprime, su richiesta, il parere sullo scioglimento dei consigli dell'ordine, in merito alla radiazione dall'albo di un iscritto e in merito al bilancio preventivo e consuntivo;

f) delibera sui ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine in merito alle domande di iscrizione o ad altra materia;

g) determina la misura del contributo che gli iscritti devono corrispondere annualmente, entro i limiti strettamente necessari per il suo funzionamento, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia;

h) designa gli statistici chiamati a fare parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

i) coordina e promuove le attività degli ordini volte al perfezionamento tecnico, al tirocinio e alla preparazione culturale degli iscritti;

l) predispose le tariffe professionali e le relative modifiche, sentito il parere del Consiglio dell'ordine, e le presenta al Ministero della giustizia per la ratifica.

2. Il presidente del Consiglio nazionale degli statistici rappresenta tutti gli iscritti a qualunque ordine appartengano.

CAPO VI

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
- ELEZIONI - RICORSI

Art. 27.

(Convocazione dell'assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea degli iscritti è convocata dal presidente del Consiglio dell'ordine una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio del Consiglio dell'ordine.

2. In via straordinaria, l'assemblea è convocata ogni qualvolta il presidente del Consiglio dell'ordine ne ravvisi la necessità.

3. La richiesta di convocazione dell'assemblea in seduta straordinaria può essere avanzata anche da due terzi dei consiglieri, o dal presidente del Consiglio nazionale ovvero da un quinto degli iscritti nell'ordine. In tali casi la richiesta, da presentarsi per iscritto, deve contenere per l'indicazione degli argomenti da trattare. Il presidente del Consiglio dell'ordine è tenuto a predisporre la convocazione entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale designa a presiederlo un iscritto all'albo.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti, con la esclusione dei soggetti sospesi, con cui raccomandata, ovvero è consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è affisso, altresì, in modo ben visibile nella sede del Consiglio per la durata di detto termine. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

5. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, la comunicazione indivi-

duale può essere sostituita dalla pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani locali e su almeno uno dei quotidiani economici nazionali per due giorni consecutivi.

Art. 28.

(Scioglimento dell'assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti alla data di svolgimento della riunione.

2. In seconda convocazione si prescinde dal numero degli intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

4. Il presidente e il segretario del Consiglio dell'ordine sono anche, rispettivamente, presidente e segretario dell'assemblea. Tuttavia, qualora un quinto dei presenti lo richieda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

Art. 29.

(Elettorato)

1. Sono elettori e possono essere componenti del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli statistici tutti gli iscritti all'albo, nelle sezioni A e B, che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

2. Gli eletti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale degli statistici sono rieleggibili.

Art. 30.

(Elezioni del Consiglio dell'ordine)

1. L'elezione del Consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

2. Il Consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'ordine.

Art. 31.

(Elezione del Consiglio nazionale degli statistici)

1. L'elezione del Consiglio nazionale degli statistici si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

2. Il Consiglio nazionale degli statistici uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Il presidente del Consiglio nazionale comunica almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato la data per le votazioni al Consiglio di ciascun ordine.

4. Ogni Consiglio dell'ordine provvede ad inviare avviso ai propri iscritti con lettera raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione almeno quindici giorni prima della data delle votazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6.

5. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima. Gli iscritti esercitano il diritto di voto nel seggio istituito presso l'ordine di appartenenza.

6. Ogni ordine provvede alla elezione di propri rappresentanti presso il Consiglio nazionale degli statistici. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età. Il numero dei rappresentanti è proporzionale al numero degli iscritti in ciascun ordine ed è stabilito dal presidente del Consiglio nazionale uscente sulla base della situazione degli iscritti novanta giorni prima della data di elezione.

7. Ogni ordine ha almeno un rappresentante.

Art. 32.

(Votanti)

1. In prima convocazione il numero dei votanti non deve essere inferiore alla metà più uno degli scritti alla data di svolgimento delle elezioni; in seconda convocazione il numero dei votanti non deve essere inferiore ad un quinto degli iscritti. Qualora anche in seconda convocazione non venga raggiunto il prescritto numero dei votanti, viene effettuata una nuova convocazione entro un mese dalla precedente. Se anche con la convocazione straordinaria non viene raggiunto il numero minimo di un quinto dei votanti, a cura del Consiglio nazionale si apre un procedimento a carico del Consiglio dell'ordine.

2. L'iscritto è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Art. 33.

(Scrutinio)

1. Decorse sei ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed annota il numero dei votanti.

2. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulle le schede recanti un numero di voti eccedenti il numero di candidati da eleggere.

3. Sono nulli i voti, oltre al primo, espressi per uno stesso candidato sulla stessa scheda.

4. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente di seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

5. Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

6. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e dello scrutinio viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal segretario medesimo e da tutti i membri del seggio.

Art. 34.

(Accettazione della carica - Incompatibilità - Diritto di opzione)

1. Entro cinque giorni dalla data delle votazioni, il presidente del Consiglio dell'ordine comunica agli eletti il risultato tramite lettera raccomandata.

2. I membri eletti devono dare comunicazione di accettazione della carica o di rinuncia ad essa entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, mediante lettera raccomandata.

3. Qualora il candidato non risponda entro il termine di cui al comma 2, si intende che abbia rinunciato alla carica.

4. Nel caso di rinuncia o di mancata conferma, il presidente del Consiglio dell'ordine invia analogo comunicazione per lettera raccomandata al candidato che segue immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle fattispecie di cui al comma 4.

6. La carica di membro del Consiglio nazionale degli statistici è incompatibile con quella di membro del Consiglio dell'ordine.

7. Qualora un membro del Consiglio nazionale degli statistici risulti eletto al Consiglio dell'ordine, o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto in entrambi gli organi, entro cinque giorni dalla comunicazione della proclamazione, il candidato medesimo deve optare per una delle due cariche.

Art. 35.

(Sostituzione)

1. Si procede alla sostituzione dei candidati eletti nei seguenti casi:

- a) rinuncia o mancato conferma;
- b) cancellazione dall'albo;
- c) esercizio dell'obbligo di opzione di cui all'articolo 34;
- d) dimissioni;
- e) accoglimento di un ricorso contro le elezioni.

2. I componenti decaduti per qualsiasi causa sono sostituiti da candidati compresi nella graduatoria che seguono nell'ordine l'ultimo degli eletti, purchè abbiano riportato almeno tre voti di preferenza.

3. In caso di mancanza di candidati ai sensi del comma 2, si procede ad elezioni suppletive.

Art. 36.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine ed in materia elettorale)

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione ovvero reinscrizione nell'albo e quelle in materia disciplinare, nonchè i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica competente con ricorso al Consiglio nazionale degli statistici.

2. I ricorsi previsti dal comma 1 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio nazionale degli statistici ha tuttavia facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

4. In materia elettorale il Consiglio nazionale degli statistici può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando il rinnovo delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 37.

(Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale degli statistici, ove accolga un ricorso proposto entro trenta giorni dalla notificazione contro la elezione di singoli componenti del Consiglio dell'ordine, invita quest'ultimo a provvedere alla sostituzione.

2. Il Consiglio nazionale degli statistici, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

3. Il commissario straordinario provvede alla convocazione degli elettori per il rinnovo del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

Art. 38.

(Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale degli statistici)

1. La sezione specializzata, costituita presso il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale degli statistici, dispone affinché il Consiglio dell'ordine competente provveda alla sostituzione.

2. La sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investa l'elezione di tutto il Consiglio nazionale degli statistici, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio nazionale degli statistici e al Ministro della giustizia che, entro trenta giorni, chiama per la sostituzione candidati che seguono in ordine l'ultimo degli eletti, purchè abbiano riportato almeno tre voti di preferenza. In mancanza di tali candidati, il Ministro della giustizia invita il presidente del Consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive.

3. Con le modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 46, sono costituite sezioni specializzate presso il tribunale di Roma e presso la corte di appello di Roma con l'incarico di decidere, in primo e secondo grado, sulla impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, ivi comprese quelle in materia elettorale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Iscrizione all'albo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il periodo di due anni dalla data della sua entrata in vigore, e comunque

fino a quando non siano emanate le nuove disposizioni sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico, possono presentare domanda di iscrizione all'albo:

a) nella sezione A:

1) i laureati in scienze statistiche e demografiche, i laureati in scienze statistiche ed attuariali ed i laureati in scienze statistiche ed economiche che abbiano una effettiva pratica professionale svolta per un periodo non inferiore a due anni dopo il conseguimento della laurea;

2) i docenti universitari che insegnano, o che abbiano insegnato materie del raggruppamento di metodologie o tecniche statistiche, teoriche od applicate;

3) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'albo nazionale degli attuari.

b) nella sezione B:

1) gli abilitati nelle discipline statistiche, secondo le norme nel regio decreto legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, e della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, purchè abbiano almeno tre anni di attività professionale documentabile in campo statistico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) i diplomati in statistica, in possesso del diploma universitario biennale o triennale;

3) coloro i quali, in possesso di altro genere di laurea, abbiano almeno cinque anni di attività professionale documentabile in qualità di direttori di uffici di statistica, sia nel pubblico sia nel privato, alla data di entrata in vigore della presente legge;

4) coloro i quali svolgano la funzione di statistico da almeno cinque anni presso un ente pubblico e che, essendo in possesso di

un diploma di laurea, siano stati immessi nei relativi ruoli mediante concorso sostenendo un esame scritto ed orale di statistica;

5) coloro i quali dimostrino di esercitare lodevolmente, da almeno dieci anni, la professione di statistico e di avere cultura adeguata per l'esercizio della professione.

2. La pratica professionale deve essere dimostrata con titoli rilasciati da enti pubblici, da istituti universitari o da imprese private. La pratica professionale è accertata dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 42, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, lettera *b*), numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, sulla base dei titoli e con l'integrazione di un colloquio.

Art. 40.

(Presentazione delle domande)

1. Le domande, con le modalità previste dalla legge, corredate dei documenti relativi alla pratica professionale, quando necessari, e delle ricevute di versamento della tassa per le concessioni governative e della tassa di iscrizione nell'albo, devono essere indirizzate dagli interessati alla commissione esaminatrice, istituita ai sensi dell'articolo 42, presso il Ministero della giustizia. A coloro che abbiano presentato regolare domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione.

Art. 41.

(Prima formazione dell'albo professionale)

1. La prima formazione dell'albo professionale degli statistici compiuta dalla commissione di cui all'articolo 42, la quale provvede, altresì, alla tenuta dell'albo, nonchè alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine.

Art. 42.

(Commissione esaminatrice delle domande di iscrizione)

1. La commissione preposta all'esame delle domande di iscrizione e alla tenuta dell'albo fino alla costituzione del primo Consiglio nazionale è nominata con decreto del Ministro della giustizia.

2. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da otto membri scelti tra i rappresentanti della categoria, iscritti all'Associazione nazionale statistici, di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di statistico, e tra i titolari di cattedre universitarie limitatamente alle discipline con applicazioni di natura statistica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e cancellieri appartenenti ai ruoli del Ministero della giustizia.

3. La domanda di iscrizione è esaminata separatamente da due membri della commissione i quali redigono distinte relazioni. La commissione delibera con la presenza di almeno cinque membri, ivi compresi i due relatori ed il presidente, o chi ne fa le veci.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro presente più anziano per età.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita nei dieci giorni successivi presso il Ministero della giustizia, ai fini della successiva elezione del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli statistici nei modi stabiliti dall'articolo 44.

Art. 43.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo)

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 42 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

3. La commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro della giustizia tra i rappresentanti della categoria, iscritti all'Associazione nazionale statistici, di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di statistico e tra i titolari di cattedre universitarie limitatamente alle discipline con applicazioni di natura statistica. Presiede la commissione straordinaria un magistrato d'appello.

4. Le mansioni di segretario sono assolve da magistrati o funzionari del Ministero della giustizia.

5. La commissione straordinaria opera con le stesse modalità della commissione ordinaria come stabilite dai commi 3, 4, 5, e 6, dell'articolo 42.

6. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 44.

(Prima elezione del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale)

1. Con decreto del Ministro della giustizia è nominato entro un mese dal deposito dell'albo, un commissario straordinario con l'in-

carico di indire, nei novanta giorni successivi le elezioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli statistici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 4. Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti all'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle elezioni, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della votazione in prima e seconda convocazione.

2. Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, il vice presidente, due scrutatori e un segretario.

3. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Art. 45.

(Validità delle norme transitorie)

1. I soggetti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *b*), debbono presentare domanda di iscrizione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

(Regolamento di esecuzione)

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di esecuzione della presente legge.

